

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-5884 del 03/12/2020 |
| Oggetto | D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla TELECOM S.P.A. per impianto destinato ad attività di gestione reti di telecomunicazione ubicato in Via della Centralinista n. 3, Comune di Bologna. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-6036 del 02/12/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno tre DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla TELECOM S.P.A. per impianto destinato ad attività di gestione reti di telecomunicazione ubicato in Via della Centralinista n. 3, Comune di Bologna.

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla TELECOM S.P.A. per l'impianto destinato ad attività di gestione reti di telecomunicazione sito a Bologna, in via della Centralinista n. 3, c.a.p. 40138, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. 1760 del 09/06/2016, con scadenza di validità in data 13/6/2031, e rilasciata dal SUAP del Comune di Bologna con provvedimento prot. n. 202753 del 13/6/2016. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:
- a) Modifica sostanziale di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Bologna;
 - b) Modifica sostanziale di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Bologna.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con Determina dirigenziale n. 1760 del 09/06/2016, con scadenza di validità in data 13/6/2031, ed il successivo atto di modifica non sostanziale adottato da Arpae con Determina dirigenziale n. 1069 del 03/03/2017, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
 - 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
 - 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
 - 6) Obbliga la TELECOM S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
 - 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
 - 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
 - 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La TELECOM S.P.A., C.F. e P.IVA 00488410010, avente sede legale a Milano, via Gaetano Negri n. 1 e stabilimento in comune di Bologna, via della Centralinista n. 3, ha presentato, nella persona di Carlo Piemonte, in qualità di procuratore speciale di TELECOM S.P.A. per la pratica in oggetto, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 27/4/2020 al prot. n. 164761 domanda di rilascio di modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013 della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del acquisita agli atti di Arpae in data 30/4/2020 al prot. n. 64135 e confluito nella **Pratica Sinadoc 13899/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, a fronte di richiesta di integrazioni formulata da questa agenzia, prot. 76464 del 26/5/2020, ha inviato al richiedente una comunicazione di sospensione dei termini procedurali, agli atti di Arpae prot. 80353 del 4/6/2020.
- TELECOM S.P.A. ha presentato documentazione integrativa in data 26/6/2020, agli atti prot. 92901/2020, e ancora in data 18/9/2020⁶, agli atti prot. 134674 del 21/9/2020.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 115428 del 10/8/2020, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Hera S.p.A. con propria nota prot. 89321 del 26/10/2020, agli atti di Arpae con prot. 154753 del 27/10/2020, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota del 9/11/2020, acquisita agli atti di Arpae con prot. 161838 del 9/11/2020, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto prot. 450425 del 4/11/2020 unitamente al nulla osta acustico prot. 444544 del 02/11/2020.

⁶ Da questa data hanno ripreso a decorrere i termini del procedimento in quanto il richiedente ha correttamente chiesto proroghe per la presentazione delle integrazioni richieste, accordate dal SUAP competente.

- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Il presente atto integra e sostituisce l'AUA adottata con Determina dirigenziale n. 1760 del 09/06/2016 e il successivo atto di modifica non sostanziale adottato da Arpae con Determina dirigenziale n. 1069 del 03/03/2017.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷ ammontano a € 296 come di seguito specificato:
 - All.A - matrice scarico acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).
 - All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;
 - All.C – impatto acustico (nulla dovuto in quanto non fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 2/12/2020

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁸ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della TELECOM S.P.A. ubicato in Via della Centralinista n. 3, Comune di Bologna (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali, domestiche e acque meteoriche di dilavamento".

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 89321 del 26/10/2020, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 161838 del 9/11/2020. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale acquisita al con prot. 64135 del 30/4/2020 e successive integrazioni prot. 92901 del 29/6/2020 e prot. 134674 del 21/9/2020.

Pratica Sinadoc 13899/2020

Documento redatto in data 2/12/2020



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 450425
DEL 4.11.2020

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Telecom Italia S.p.A.” – Via della Centralinista n. 3 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 164761/2020).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 26.10.20, prot. n. 89321, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “Telecom Italia S.p.A.”, relativamente all’insediamento sito in via della Centralinista n. 3 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE E VERDE
Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 26 ottobre 2020
Prot. n. 0089321/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

| | | |
|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
| ns. rif. Hera spa | Data prot.: 04/05/2020 | Num. prot.: 0038713 |
| | Data prot.: 04/06/2020 | Num. prot.: 0047401 |
| | Data prot.: 29/06/2020 | Num. prot.: 0055192 |
| | Data prot.: 06/08/2020 | Num. prot.: 0067450 |
| | Data prot.: 23/09/2020 | Num. prot.: 0079238 |
| | PA&S 31/2020 | |

Spett.li
COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO
PEC: suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013: richiesta autorizzazione AUA.
Ditta richiedente: "Telecom Italia SpA" sita in via della Centralinista 3 – Comune di Bologna
Comune di Bologna P.G. N. 164761 / 2020 del 27 aprile 2020.
Istanza di modifica sostanziale di AUA vigente per le matrici: scarichi, emissioni e impatto acustico

In merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale – AUA, presentata dalla Signora Chiara Ficetti in qualità di rappresentante legale della Ditta "**Telecom Italia SpA**" con sede legale in via Gaetano Negri 1 in Comune di Milano e insediamento produttivo esercente l'attività di telefonia, in via del della Centralinista 3 in Comune di Bologna (BO).

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e verificato che:

- è prevista la realizzazione di nuovo impianto di trigenerazione a Bologna in via della Centralinista 3;
- lo stabilimento è dotato di dispositivo autorizzativo a seguito dell'emissione della determina DET-AMB-2016-1760 del 09/06/2016 di ARPAE - SAC;
- la domanda in oggetto riguarda la realizzazione di un gruppo di cogenerazione installato che produrrà energia elettrica per gli autoconsumi all'interno della sede Telecom e permette il recupero termico del calore contenuto nei fumi nei sistemi di raffreddamento della macchina.
In condizioni invernali il calore viene utilizzato per utilizzi termici mentre nel periodo estivo viene utilizzato da un gruppo ad assorbimento appositamente installato
- L'impianto di trigenerazione è alloggiato all'interno di un container insonorizzato contenente:
 - centrale di cogenerazione con motore endotermico a gas n. 1 modulo cogenerativo GE JENBACHER JMS 612 GS – N.L, di potenza elettrica utile pari a 2.019 kWe

- lo stabilimento è dotato una rete mista che raccoglie e convoglia alla pubblica fognatura di via della Centralinista i reflui;
- preso atto che lo scarico di acque reflue industriali sarà formato dai reflui originati dalla centrale di cogenerazione per la produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento / raffrescamento, dotata di impianto di addolcimento acque in entrata;
- che lo scarico parziale relativamente alle acque reflue in uscita dal sistema di trigenerazione è formato dalle acque:
 - reflue industriali provenienti composte della miscela originata dei reflui originati:
 - da contro-lavaggio addolcitore per trattamento acqua di rete a servizio dell'impianto di cogenerazione;
 - da scarico torre di raffreddamento;
 - da acque di spurgo del circuito dell'impianto di cogenerazione;
- che, su tale scarico parziale, prima dell'immissione in una rete interna, è presente un idoneo pozzetto di campionamento e controllo che viene assunto come punto di verifica delle caratteristiche dello scarico di tipo industriale;
- lo scarico finale è composto dalla miscela delle:
 - acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici;
 - acque meteoriche non contaminate dei coperti degli edifici e delle aree di parcheggio e transito;
 - acque reflue industriali;
- le acque di cui sopra sono immesse nella pubblica fognatura di Via della Centralinista, afferente al depuratore della città di Bologna - IDAR

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- ✓ **vengono ammesse in pubblica fognatura:**
 - **la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (servizi igienici e locale mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue di tipo industriali in precedenza identificate;**
 - **le acque meteoriche non contaminate dei coperti e delle aree di transito;**
- ✓ **le acque reflue industriali in precedenza identificate, dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**

- ✓ i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e;
 - consentire il prelievo delle acque per caduta;
 - essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
 - garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- ✓ le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
 - tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
 - innesto di tali tubazioni;
 - sifone tipo Firenze;
 - valvola di non ritorno / intercettazione;
- ✓ le acque reflue di natura diversa da quelle precedentemente descritte e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010.

Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera, in qualità di Ente gestore, si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- ⊗ È prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico di tipo produttivo, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo e comunque non oltre il 30 aprile 2021.
- ⊗ È prescritta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo:

heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

- ⊗ con la trasmissione della documentazione prescritta, è richiesta l'indicazione di un referente aziendale per la gestione delle pratiche di tariffazione annuale degli scarichi.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modifica che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto TELECOM ITALIA S.p.A.
comune di Bologna - via della Centralinista n°3**

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di gestione reti di telecomunicazione svolta dalla TELECOM ITALIA Spa nello stabilimento posto in comune di Bologna, via della Centralinista n°3, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società TELECOM ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO 1 – POTENZA 1600 KW

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO 2 – POTENZA 1600 KW

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO – 1040 KW

EMISSIONI E4 – E5 – E6

PROVENIENZA: GRUPPO ELETTROGENO – 1480 KW

Le verifiche di funzionalità dei gruppi elettrogeni dovranno essere programmate e condotte con modalità ed orari tali da non provocare disagio alle proprietà confinanti a causa delle emissioni in atmosfera che essi producono.

Le attivazioni programmate dovranno essere preventivamente comunicate ad ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna ed al Comune di Bologna.

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|--|------|--------------------|
| Materiale particolare..... | 100 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 500 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 1700 | mg/Nm ³ |

EMISSIONI E7 – E8 – E9 – E10

PROVENIENZA: BRUCIATORI CALDAIA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici a metano pari a 3MW.

EMISSIONI E11– E12

PROVENIENZA: MENSA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto elencati al punto e) della Parte I - Allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE

| | | |
|-----------------------|------|--------------------|
| Portata massima | 8500 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 7 | m |
| Durata massima | 24 | h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|---|-----|--------------------|
| Materialeparticolare..... | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)..... | 250 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 300 | mg/Nm ³ |

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: IMPIANTO DI COGENERAZIONE – POT. TERMICA NOM. 2026 KW

| | | |
|-----------------------|------|--------------------|
| Portata massima | 3600 | Nm ³ /h |
| Altezza minima | 12 | m |
| Durata massima | 24 | h/g |

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | | |
|--|--------|--------------------|
| Materiale particolare..... | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)..... | 95 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | (*) 15 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 240 | mg/Nm ³ |

(*) il valore limite si intende rispettato in quanto è utilizzato gas metano

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

Impianti di abbattimento: catalizzatore ossidante

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;

- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della

misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E14 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime del punto di emissione E14 e comunque non oltre il 30/11/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società TELECOM ITALIA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4,

del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E13 ed E14.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta TELECOM ITALIA Spa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale acquisita al con prot. 64135 del 30/4/2020 e successive integrazioni prot. 92901 del 29/6/2020 e prot. 134674 del 21/9/2020.

Pratica Sinadoc 13899/2020

Documento redatto in data 2/12/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della TELECOM S.P.A. ubicato in Via della Centralinista n. 3, Comune di Bologna (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Bologna prot. 444544 del 02/11/2020 per la matrice impatto acustico sulla base della nuova D.O.I.M.A presentata da Telecom S.p.A. e datata 31/8/2020.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Comune di Bologna.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale acquisita al con prot. 64135 del 30/4/2020 e successive integrazioni prot. 92901 del 29/6/2020 e prot. 134674 del 21/9/2020.

Pratica Sinadoc 13899/2020

Documento redatto in data 2/12/2020



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2194643
fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

Area Economia e Lavoro

U.I. Attività produttive e Commercio/SUAP

U.O. Procedimenti ambientali

Dott.ssa Pierina Martinelli

Sede

PEC: suap@pec.comune.bologna.it

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta di modifica sostanziale all'AUA vigente per l'attività di Telecom Italia SpA sita in via della Centralinista n. 3 - Rif. procedimento AUA PG 164761/2020.

Parere di competenza del Settore Ambiente e Verde.

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale all'AUA riguardante l'attività di Telecom Italia SpA, valutata la documentazione acustica allegata alla richiesta di parere del 30.04.2020, con PG 228876/2020 lo scrivente Settore aveva formulato parere sospensivo, con richiesta di integrazioni.

Nello specifico, si segnalava che le misure acustiche prese a riferimento dal tecnico competente non avevano considerato tutti i ricettori presenti nell'area e che tra le sorgenti sonore afferenti il Data Center non era stato considerato il contributo indotto dall'impianto di trigenerazione esistente (per il quale erano stati presi a riferimento le valutazioni previsionali del 2010) e dai gruppi elettrogeni.

In relazione alla seconda centrale di trigenerazione di progetto, si richiedeva di verificare la presenza sul mercato di box insonorizzati e di silenziatori con delle prestazioni di abbattimento acustico in grado di garantire i livelli di rumore presi a riferimento nelle valutazioni previsionali.

Si richiedeva infine di verificare il rispetto dei limiti differenziali nelle condizioni di massimo disturbo, ossia considerando l'apporto energetico di tutte le sorgenti (attuali e future) del Data Center Telecom in occasione del minimo livello di rumore residuo rilevabile nell'area (o in un sito analogo).

Valutata la documentazione acustica integrativa, per quanto di competenza si esprime quanto segue.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e
Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

Nella Doima datata 31.08.2020 sono contenuti gli esiti di una nuova campagna fonometrica in cui sono state monitorate 2 condizioni di funzionamento del Data Center:

- scenario 1) in cui è stata rilevata la rumorosità dell'attuale impianto di trigenerazione e di 2 gruppi frigo ubicati in copertura, condizione ritenuta rappresentativa del funzionamento abituale dell'attività;
- scenario 2) in cui è stato misurato il contributo dei gruppi elettrogeni, rappresentativo delle condizioni di emergenza.

Le misure hanno riguardato 3 ricettori e sono state eseguite in entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno (nelle fasce orarie centrali della notte, in modo da rilevare il rumore nelle condizioni di morbida).

Dall'indagine strumentale è emersa l'impossibilità di rilevare il rumore residuo dell'area (ossia in assenza degli impianti) in quanto le postazioni collocate in ombra acustica rispetto al Data Center (per il quale non è stato possibile procedere allo spegnimento degli impianti per evitare il danneggiamento delle macchine al suo interno) hanno rilevato un traffico veicolare non trascurabile anche nelle ore centrali della notte, con il transito di auto e furgoni che hanno alterato il clima acustico.

Il rumore residuo è stato di conseguenza dedotto, per differenza logaritmica tra il LAeq e il parametro statistico L95 (ritenuto rappresentativo del rumore dei soli impianti), dalle misure del rumore ambientale.

Per quanto riguarda i nuovi impianti, i livelli di rumore al ricettore sono stati calcolati prendendo a riferimento i valori dichiarati nella precedente relazione, per i quali è stata allegata una dichiarazione dell'appaltatore dell'impianto (Margen SpA) con cui viene precisato che *"...in funzione delle sorgenti interne al cabinato (motore cogenerativo, sistema recupero calore, caldaie, gruppo frigorifero ed assorbimento, ecc.) si conferma che esistono in commercio dei box insonorizzati con relativi silenziatori sulle prese d'aria che presentano delle prestazioni di abbattimento acustico tali da garantire i valori di progetto previsti"*.

In base alle considerazioni ed ai calcoli eseguiti dal tecnico competente viene valutato che, nelle condizioni abituali di esercizio, la configurazione futura dell'impiantistica (con nuovo impianto di trigenerazione) rispetta i limiti assoluti e differenziali di immissione sonora, sia pure con un incremento differenziale uguale al limite normativo di 3 dBA notturni presso il ricettore R2.

A tal proposito viene segnalato che l'attivazione del secondo impianto di trigenerazione dovrebbe consentire una riduzione del carico di lavoro per gli impianti frigo posti in copertura, con una prevedibile riduzione del rumore al ricettore (condizione non valutata nei calcoli).

Di contro viene evidenziata una situazione di non conformità ai limiti di rumore in occasione dell'attivazione dei gruppi elettrogeni di emergenza, con incrementi differenziali fino a 8,5 dBA diurni e 15,5 dBA notturni.



Comune di Bologna

Dipartimento Urbanistica, Casa e
Ambiente

Settore Ambiente e Verde
Direzione

A tal proposito viene precisato che “...i gruppi elettrogeni si attivano solo in assenza di alimentazione elettrica al sito oppure vengono appositamente messi in funzione per effettuare dei test volti a verificarne il corretto funzionamento solo in periodo diurno e con durate limitate (le prove di avvio dei gruppi sono effettuate una volta alla settimana e si protraggono per circa 5 minuti, mentre le prove di funzionamento vengono effettuate una volta ogni 3 mesi con una durata complessiva di circa 30 minuti) ”.

In considerazione di quanto dichiarato dal tecnico competente in materia e dei calcoli eseguiti, si prende atto che nelle condizioni abituali di esercizio del Data Center è stato valutato, nella configurazione impiantistica di progetto, il rispetto dei limiti di rumore, sia pure con condizioni al limite presso il ricettore R2 durante il periodo notturno.

Poiché la richiesta di parere è relativa alla modifica sostanziale dell’AUA, istanza attivata per autorizzare l’esercizio della seconda centrale di trigenerazione, si ritiene che le informazioni fornite dal tecnico competente consentano il rilascio dell’autorizzazione in oggetto e, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole, vincolato al recepimento delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Al fine di confermare la compatibilità del Data Center nei confronti del ricettore R2, in prossimità di quest’ultimo dovranno essere eseguite, entro 1 mese dall’entrata in esercizio del secondo impianto di trigenerazione, delle misure in periodo notturno volte a verificare, in riferimento al rumore complessivamente indotto dagli impianti, il rispetto del limite differenziale (da valutarsi nelle condizioni di massimo disturbo).
2. Le indagini strumentali condotte dal tecnico estensore della Doima hanno evidenziato una situazione di non conformità ai limiti di rumore per i gruppi elettrogeni di emergenza, dando evidenza che le barriere acustiche realizzate per mitigarne l’impatto verso i ricettori limitrofi non sono sufficienti a garantire il rispetto dei limiti differenziali. Per gli impianti di emergenza/gruppi di continuità non sussistono elementi normativi che li escludano dal rispetto dei limiti di rumore e, di conseguenza, dovrà essere attivato un piano di risanamento acustico dell’azienda finalizzato a individuare le opere volte a garantirne la piena compatibilità. Il piano di risanamento acustico relativo ai gruppi elettrogeni dovrà essere predisposto e presentato entro 6 mesi dal rilascio della modifica sostanziale dell’AUA e dovrà essere sottoposto al parere dello scrivente Settore.

Cordiali saluti,

il Direttore del Settore Ambiente e Verde

Dott. Roberto Diolaiti

(documento firmato digitalmente

ai sensi dell’art. 20 del Codice di Amministrazione Digitale)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.